

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

La parte ricorrente ha esposto di aver stipulato in data 17.11.2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con un intermediario, successivamente ceduto all'intermediario convenuto. Il piano di rimborso prevedeva 120 rate mensili di € 172,00 ciascuna. Nel dicembre 2020, dopo il pagamento di 49 rate, la ricorrente provvedeva all'estinzione anticipata del finanziamento. In data 04.12.2025, la cliente presentava reclamo all'intermediario convenuto, chiedendo la restituzione della quota parte degli oneri e delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, senza tuttavia ricevere riscontro positivo. Con il presente ricorso, la cliente chiede la condanna dell'intermediario alla restituzione di tutti i costi (c.d. *up front* e *recurring*) non maturati, calcolati con criterio *pro rata temporis*, oltre al rimborso della commissione di estinzione e di eventuali rate pagate in eccedenza, con interessi legali dal reclamo al saldo.

L'intermediario resistente ha presentato controdeduzioni, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Sostiene di essere mero cessionario del credito e non del contratto, e che le commissioni e le spese sono state corrisposte all'originario cedente. Pertanto, la richiesta di rimborso dovrebbe essere rivolta a quest'ultimo. Nel merito, l'intermediario afferma la correttezza del conteggio estintivo, richiamando l'applicabilità dell'art. 6-bis del D.P.R. 180/1950, che a suo dire avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sulla non rimborsabilità dei costi up-front, rendendo l'ordinamento nazionale impermeabile all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella c.d. sentenza "Lexitor". L'intermediario chiede quindi che il ricorso sia rigettato.

La ricorrente non ha replicato.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio deve esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente. L'eccezione è infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, la fonte del credito restitutorio del cliente in caso di estinzione anticipata non è il contratto di finanziamento originario, bensì il pagamento di somme non dovute effettuato al momento dell'estinzione stessa. L'indebito sorge qualora l'intermediario, nel calcolare il debito residuo, non decurti l'importo di tutti i costi non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (TUB). È dunque il pagamento di un importo superiore a quello effettivamente dovuto a generare il diritto alla restituzione. Ne consegue che il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha ricevuto il pagamento estintivo.

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, il conteggio estintivo è stato emesso dall'odierno intermediario resistente, il quale è altresì indicato come soggetto beneficiario del versamento. Avendo incassato le somme oggetto della pretesa restitutoria, l'intermediario è pertanto legittimato passivo rispetto alla domanda della ricorrente.

L'eccezione preliminare deve, quindi, essere rigettata.

Venendo al merito della controversia, il ricorso è parzialmente fondato.

La questione verte sul diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, alla riduzione del costo totale del credito. Il contratto in esame è stato stipulato in data 17.11.2016, pertanto la disciplina applicabile è l'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione vigente *ratione temporis*, da interpretarsi conformemente al diritto dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota sentenza dell'11 settembre 2019 (causa C-383/18, c.d. "Lexitor"), ha stabilito che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, senza distinzione tra costi che dipendono dalla durata del contratto (c.d. *recurring*) e costi che ne sono indipendenti (c.d. *up-front*).

Tale principio è stato recepito nell'ordinamento italiano. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, limitava la rimborsabilità ai soli costi *recurring* sulla base delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia.

Successivamente, il legislatore è intervenuto con l'art. 27 del D.L. n. 104/2023, confermando, nel rispetto del diritto dell'Unione, l'applicabilità del principio di rimborsabilità di tutti i costi (escluse le imposte) anche ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è uniformata a tale interpretazione, affermando la nullità delle clausole contrattuali che escludono il rimborso dei costi *up-front* in caso di estinzione anticipata, in quanto determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore.

Risulta pertanto infondata la difesa dell'intermediario basata sull'art. 6-bis del D.P.R. 180/1950, norma che non deroga alla disciplina generale del credito al consumo contenuta nel TUB, ma anzi la richiama. L'obbligo di interpretazione conforme al diritto unionale prevale su qualsiasi presunto "legittimo affidamento" basato su una prassi nazionale non conforme al diritto UE.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha diritto alla restituzione *pro quota* di tutti i costi sostenuti, ad eccezione delle imposte. Per quanto attiene al criterio di calcolo, questo Collegio, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), ritiene che, in assenza di diversa previsione contrattuale, per i costi *recurring* si applichi il criterio proporzionale lineare (*pro rata temporis*), mentre per i costi *up-front* debba utilizzarsi il criterio della c.d. "curva degli interessi".

Applicando tali criteri ai dati del contratto in esame, l'importo complessivamente dovuto a titolo di rimborso per le commissioni di attivazione e gli oneri della rete distributiva, qualificabili come *up-front* in base agli orientamenti di quest'Arbitro, ammonta a € 345,00. La richiesta della ricorrente, basata su un calcolo interamente lineare, deve quindi essere parzialmente ridimensionata.

La domanda di rimborso della "commissione di estinzione" di € 102,51 deve essere rigettata. L'art. 125-sexies, comma 4, TUB consente al finanziatore di pretendere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato, entro il limite dell'1% del capitale rimborsato in anticipo. La ricorrente si è limitata a una generica richiesta di rimborso senza allegare elementi specifici a dimostrazione della non debenza o della non equità di tale indennizzo, che nel caso di specie risulta applicato nel rispetto dei limiti normativi. La domanda è pertanto respinta per genericità e carenza di allegazioni.

Anche la richiesta di restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza" deve essere rigettata. Tale pretesa è del tutto generica e non supportata da alcun principio di prova (es. buste paga o estratti conto) che attesti l'effettivo addebito di rate successive all'estinzione. L'onere della prova grava sulla parte ricorrente, che in questo caso non lo ha assolto.

Infine, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento delle spese di assistenza, non ricorrendo nel caso di specie alcun comportamento scorretto o gravemente dilatorio, come richiesto dal Collegio di coordinamento per la rifusione di queste spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 345,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE